



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

LA DIREZIONE

Ai Presidenti dei Coordinamenti Istituzionali
e ai Sindaci dei Comuni afferenti
Ai Responsabili Uffici di Piano
degli Ambiti Territoriali

Alle Referenti dei Centri antiviolenza
e delle Case rifugio

Ai Referenti delle strutture di accoglienza per minori

E, p.c

Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni

Al Garante Regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Ai Direttori Generali ASL



OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19. Indicazioni di dettaglio per le strutture di accoglienza e servizi destinati ai minori e per i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza.

Facendo seguito alle disposizioni generali di cui ai D.P.C.M. relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le disposizioni impartite dalle autorità locali, si adottano le seguenti indicazioni di dettaglio valide per il medesimo periodo di emergenza di cui ai Decreti o a quello che verrà successivamente disposto e indicato:

Comunità di accoglienza per minori e strutture di accoglienza madre con figlio/i:

Sono sospese, in via provvisoria e urgente, le visite e i rientri in famiglia dei minori inseriti nelle comunità educative e/o nelle strutture di cui al regolamento regionale n.4/2007 e s.m.i che accolgono minori, comprese le strutture di accoglienza per madri con figli.

Si sollecitano i servizi sociali e le strutture di accoglienza a garantire e aumentare i contatti telefonici, anche attraverso il ricorso a sistemi di audio-video conversazione fino al termine dell'emergenza sanitaria.



Sono fatte salve singole autorizzazioni da parte del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale ordinario, ove competente, in presenza di grave e non altrimenti superabile disagio per il minore.

Nei casi di permanenza autorizzata dal Tribunale per i Minorenni - o del Tribunale ordinario, ove competente, in luogo esterno alle rispettive comunità/case di accoglienza, gli educatori delle medesime strutture resteranno in contatto con essi, con i familiari e con le persone di riferimento, allo scopo di garantire a distanza il supporto educativo, psicologico e di istruzione. Pertanto i minori non potranno essere considerati "dimessi" dalle rispettive comunità di accoglienza e il loro posto dovrà necessariamente restare a disposizione di ciascuno di loro.

Salvo casi di specifica ed estrema necessità, sempre autorizzata dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale ordinario, ove competente, questi minori non potranno rientrare in comunità fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Le stesse disposizioni si applicano per i minori collocati in affidamento familiare a seguito di provvedimento dei Tribunali per i Minorenni.

Centri per le famiglie e Educativa domiciliare:

Sono sospese tutte le attività dei Centri per le famiglie fino al termine dell'emergenza, salvo prestazioni e interventi erogabili a mezzo chiamate telefoniche e/o attraverso dispositivi online.

Le ore di servizio previste per le attività di educatori e psicologi potranno essere convertite, ai sensi dell'art. 48, D.L. 17 marzo 2020, n.18 e destinate alla realizzazione di "sportelli virtuali" da mettere a disposizione di tutte le famiglie del territorio che avranno la necessità di confrontarsi sulla gestione dello stress derivante dall'emergenza COVID-19, soprattutto in relazione allo stato di disagio dei minori.

Gli educatori del servizio ADE rimarranno in contatto con i minori e i loro nuclei familiari allo scopo di garantire a distanza il supporto educativo e di sostegno alle diadi genitori/figli.

Spazi neutri:

Sono sospesi fino al termine dell'emergenza sanitaria gli incontri in luogo neutro, ivi compresi gli "spazi neutri". Deve essere garantita la possibilità di chiamata e/o, solo laddove possibile, di video-chiamata.

Centro antiviolenza:

I Centri garantiscono l'erogazione del servizio, potenziando le prestazioni da erogarsi con risposta telefonica, e assicurano la reperibilità telefonica h 24 al fine di dare riscontro al primo contatto con la richiedente. Assicurano gli interventi di emergenza per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e tutte le prestazioni ritenute indifferibili, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza per le operatici. I telefoni cellulari utilizzati dai centri antiviolenza per la reperibilità devono poter consentire alle donne di scrivere e ricevere messaggi di testo qualora impossibilitate a chiamare a causa della presenza e del controllo esercitato dal maltrattante.

Sono sospese fino al termine dell'emergenza sanitaria, le ordinarie prestazioni di sportello e i colloqui in presenza e le attività esterne che prevedono assembramenti. Anche le riunioni di lavoro saranno espletate a distanza.



Case rifugio di prima e seconda accoglienza:

Sono sospesi fino al termine dell'emergenza sanitaria, nuovi inserimenti nelle case rifugio di prima e seconda accoglienza che ospitano già donne, sole o con figli, e che non consentano spazi per l'autoisolamento delle nuove ospiti. Le operatrici delle case assicurano le prestazioni essenziali, nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Nelle case rifugio è vietata la presenza notturna delle operatrici.

Nei casi urgenti di messa in sicurezza delle donne, sole o con figli, la rete territoriale antiviolenza (in primis i servizi sociali del comune di residenza e i referenti dell'ufficio di piano dell'Ambito territoriale e il centro antiviolenza di riferimento), dopo aver fatto ricognizione della possibilità di inserimento nelle case rifugio di prima e seconda accoglienza, si attiva per trovare soluzione di accoglienza e/o abitativa per almeno 14 giorni prima dell'inserimento nella casa rifugio individuata, al fine di scongiurare eventuali potenziali rischi di contagio. È nella facoltà delle autorità locali acquisire, anche in via preventiva, la disponibilità anche di piccole strutture recettive (case vacanza, b&b, etc), attualmente chiuse, per ospitare donne e minori in pericolo almeno per i primi 14 giorni, di concerto e in stretto raccordo con il centro antiviolenza che segue la donna e con l'équipe integrata multidisciplinare che segue i minori, avendo cura di garantire la massima riservatezza e sicurezza, in collaborazione con le forze dell'ordine, che avranno contezza del luogo ove è inserita la donna, con o senza minori, nel rispetto della riservatezza, senza menzione alcuna in atti giudiziari e di investigazione, al fine di garantirle sicurezza e tutela.

L'individuazione di dette strutture potrebbe rendersi necessaria anche per allontanare dalle case rifugio o dalle case di seconda accoglienza, le donne, sole o con figli, che dovessero avere necessità di stare in quarantena, ma sempre in protezione massima e in stretto raccordo con le strutture sanitarie preposte, al fine di evitare il possibile contagio delle altre ospiti e delle operatrici.

Fondamentale sarà, nell'immediatezza dei fatti, per i quali si pone necessario la messa in sicurezza della donna e dei figli, procedere, a cura delle Forze dell'Ordine intervenute e delle operatrici cav (anche in videochiamata), alla valutazione del rischio mediante i metodi in uso, anche al fine di supportare l'azione delle autorità competenti tese a disporre le auspicate misure cautelari, a cominciare dall'allontanamento dalla casa familiare del maltrattante e/o il divieto di avvicinamento, per garantire che le donne e i minori restino a casa in totale sicurezza.

Si rende indispensabile il raccordo tra le reti antiviolenza dei diversi territori per gestire al meglio gli interventi di allontanamento delle donne, sole o con figli, dal comune e/o dall'ambito territoriale di residenza, per motivi di sicurezza.

Sono sospesi fino al termine dell'emergenza sanitaria tutti gli incontri in luogo neutro compresi gli "spazi neutri". Deve essere garantita la possibilità di chiamata e/o, solo laddove possibile ed espressamente autorizzata, di video-chiamata, al fine di tutelare anche la riservatezza dei luoghi.

I/le referenti dei servizi e delle strutture di accoglienza indicate nel presente dispositivo, direttamente o attraverso i servizi sociali comunali e/o gli uffici di piano, possono richiedere la collaborazione e l'ausilio della protezione civile nonché delle associazioni di volontariato,



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

LA DIREZIONE

così come espressamente indicato nell'Ordinanza n. 190 del 21 marzo avente ad oggetto:
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni sulle modalità di spostamento nell'ambito del territorio regionale per attività di volontariato.

Azione di supporto alle operatrici e agli operatori

Gli operatori e le operatrici delle comunità di accoglienza dei minori, delle strutture di accoglienza per madri con figli, delle case rifugio di prima e seconda accoglienza, nell'esercizio delle loro funzioni educative e di sostegno psicologico, potranno rivolgersi all'équipe GIADA dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari per consulti e confronto a distanza circa la gestione dello stress associato all'emergenza COVID-19.

Si potrà avanzare richiesta di supporto scrivendo all'indirizzo info@giadainfanzia.it e definendo con la stessa équipe le modalità successive di consulto a distanza.

Per situazioni di necessità ed urgenza, l'Assessore regionale competente, sentita la Task-Force regionale per l'emergenza COVID-19, può fornire indicazioni integrative e suppletive, nei limiti dei provvedimenti normativi, alle presenti direttive.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Vito Montanaro

Firmato digitalmente da:Vito Montanaro
Organizzazione:REGIONE PUGLIA /80017210727
Data:31/03/2020 11:10:14

Il Presidente della Giunta
Dr. Michele Emiliano

EMILIANO MICHELE
02.04.2020
11:01:46 UTC